



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF116

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	CODICE DELLA CRISI: FINALITÀ, DOVERI E RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE
RIFERIMENTI	D.LGS. 14/2019 (IN G.U. 14/02/2019)
CIRCOLARE DEL	21/06/2019 (1° PARTE)

Sintesi: il nuovo codice della crisi, disciplinato dal D.lgs. 14/2019, parzialmente già in vigore dal 16/3/2019, non è una disciplina che si occupa solamente delle procedure concorsuali in quanto entra trasversalmente nel corpo dell'organizzazione aziendale e in tutte le fasi dell'attività d'impresa, coinvolgendo tutti gli organi, sociali (sia quelli gestori che quelli di controllo), le procedure contabili ed il bilancio. La trattazione si svilupperà in una serie d'interventi, volti ad esaminare le diverse novità così sensibilmente impattanti sulla attività delle imprese.

Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (cd. "CCII") si occupa:

- ➔ della disciplina della **crisi** e dell'**insolvenza**
- ➔ della disciplina del **sovraindebitamento**
- ➔ della disciplina delle **procedure concorsuali**.

Uno dei principi ispiratori del nuovo codice della crisi è contenuto nella raccomandazione 2014/135/UE, laddove viene precisato che le imprese sane in difficoltà finanziaria stanziate in ambito UE, possano "ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per i creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale".

Inoltre, all'imprenditore "onesto", deve essere concessa una seconda possibilità di tornare a fare impresa.


ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del codice è disciplinata dall'art. 378.

Art. 378: entrata in vigore		
Comma 1	15/8/2020	Regola generale
Comma 2	16/3/2019	Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

ASPETTI GENERALI

Il 2019 ha operato una svolta "epocale" relativamente alla disciplina della crisi dell'impresa in generale, tramite l'adozione di un "Codice della crisi" che lo disciplina in modo unitario ed organico.



In tal senso, risultano **completamente riformate**:

- ✓ la legge 3/2012: contiene la disciplina del sovraindebitamento;
- ✓ il R.D. 267/1942: che disciplina il fallimento.

le quali, tuttavia, non risultano abrogate, restando da esse disciplinate le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Codice)

DEFINIZIONI DI BASE (Art. 2)	
Crisi (c. 1, lett. a)	<i>“... stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”</i>
Insolvenza (c. 1, lett. b)	<i>“... stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”</i>



Attenzione: la crisi non equivale all'insolvenza in atto, bensì implica un pericolo di futura insolvenza (Relazione illustrativa al D.lgs. 14/2019).

La riforma intende disciplinare la prospettiva della crisi al fine di prevenire il “fallimento” (termine espunto dal nuovo codice) e in generale di violare l'integrità del patrimonio sociale.

I doveri attribuiti dal nuovo codice della crisi all'imprenditore ovvero agli organi sociali riguardano:

- 1) l'istituzione di **adeguati assetti organizzativi**
- 2) **rilevazione tempestiva** della crisi (strettamente connessa con il punto precedente)
- 3) attivazione per **l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti** dall'ordinamento per il superamento della crisi.

AMBITO SOGGETTIVO

La nuova disciplina del Codice vede al centro il debitore. I soggetti interessati dalla fattispecie sono (art. 1): il consumatore; il professionista; l'imprenditore; soggetti che operano senza fini di lucro.



Attenzione: considerato che il CCII riguarda sia soggetti collettivi che non, occorre ricordare che sono esclusi dalla disciplina in esame lo Stato e gli enti pubblici.

I DOVERI DEL DEBITORE

Con specifico riguardo al debitore il CCII prevede due disposizioni fondamentali:

DOVERI DEL DEBITORE			
Imprenditore individuale	(art. 3 c. 1)	<i>“...deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.”</i>	<i>In vigore dal 15/8/2020 (art. 389 c. 1)</i>
	(art. 3 c. 2)	<i>“... deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.”</i>	
Imprenditore collettivo	(Art. 375 – nuovo comma (2) inserito nell'art. 2086 c.c.)	<i>«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».</i>	<i>In vigore dal 16/3/2019 (art. 389 c. 2)</i>



Responsabilizzazione: la norma mira a responsabilizzare in modo esplicito il debitore:

- le **società** sono obbligate (diversamente dall'imprenditore individuale)
- a istituire l'assetto organizzativo delineato dalla norma ai fini della **rilevazione tempestiva della crisi d'impresa**
- ✓ e della **perdita della continuità aziendale**.

DOVERI DELL'IMPRESA

L'imprenditore deve adottare misure idonee alla rilevazione tempestiva e al contrasto della crisi

La società deve istituire adeguati assetti organizzativi idonei alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, al loro contrasto e, rispettivamente, al loro superamento e recupero


Si può pertanto affermare che nelle situazioni di crisi gli amministratori devono

- ➔ conservare la garanzia patrimoniale,
- ➔ nell'ottica della protezione degli interessi dei creditori.

Con riguardo alla **continuità aziendale** si chiarisce quanto segue (OIC 11):

- ➔ la continuità è sinonimo di **funzionalità aziendale**;
- ➔ **per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio**.

È stato affermato che *"l'insorgere dello stato d'insolvenza, nel caso delle imprese, è prodromico all'interruzione della continuità aziendale e coincide, di fatto, con il relativo rischio (rischio di interruzione della continuità aziendale)"* (ODCEC di Milano, Guida n. 71).



GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Si è visto che le società (e non gli imprenditori individuali) devono *"istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa"*.

La disposizione era già prevista nell'ambito delle S.p.a., ai sensi dell'**art. 2381 c. 5 c.c.**:



"Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa ..."



N.B.: il Codice ha esteso l'applicazione dell'articolo alle S.r.l., per effetto del nuovo co. 6 dell'art. 2475.

Relazione illustrativa al D.lgs 6/2003

**Art. 2381
c.c.**

*"per assicurare che la società abbia un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa", **gli organi delegati devono "curarne" l'adeguatezza** (art. 2381 del c.c., quinto comma); **il consiglio e i deleganti devono "valutarne" l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute** (art. 2381, terzo comma); e **il collegio sindacale deve "vigilare" sulla permanente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto concreto funzionamento** (art. 2403 co 1 c.c.)"*

L'art. 2381 c.c., nel suo complesso, disciplina le funzioni del **presidente**, del **comitato esecutivo** e dell'**amministratore delegato**. Ne consegue che la norma sarà applicabile per le S.r.l. di maggiori dimensioni (che hanno istituito tali soggetti). In merito agli assetti organizzativi si consideri che sono diversamente distribuite le funzioni in capo agli amministratori.

Art. 2381 c.c.	
Organi delegati	Attribuzioni
	Il comitato esecutivo appositamente delegato si occupa della "cura dell'adeguatezza" dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
CDA	Valuta l'adeguatezza degli assetti in esame.

Per effetto del sesto comma dell'art. 2381 gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.

EFFETTI DELLA ESTENSIONE APPLICATIVA DELL'ART. 2381 C.C.

- l'art. 2381 c. 5 prevede l'obbligo di istituire gli adeguati assetti organizzativi alle sole S.p.a.;
- il nuovo comma 2 dell'art. 2086 estende detto obbligo ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa;
- il nuovo art. 2086 c. 2 introduce l'applicazione delle disposizioni relative agli adeguati assetti anche alle S.r.l., società di persone e società consortili.

In dottrina sono state avanzate delle definizioni, di seguito riproposte:

- Assetto organizzativo:** costituisce "il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato da chi ha un appropriato livello di competenza e responsabilità" (G.A. Policaro);
- Assetti amministrativi:** si tratta di "procedure atte ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle sue singole fasi" (G.A. Policaro);
- Assetti contabili:** si tratta delle rilevazioni contabili e della loro ultima finalità di fornire (in modo completo, tempestivo e attendibile) dati altrettanto attendibili per la formazione del bilancio.

Detti assetti devono essere altresì adeguati, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impresa. I soggetti destinatari dell'obbligo in esame, per effetto del nuovo codice, sono gli amministratori.

ASSETTI ORGANIZZATIVI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE


ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE		
	Dal 16/03/2019 (art. 377 c. 1)	Ante 16/03/2019
Art. 2257 c.c.	<i>La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.</i>	<i>Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri</i>



ATTENZIONE: riguardo alle **società di persone in contabilità semplificata**, pare acuirsi la distanza tra:

- gli obblighi **fiscali** (che richiedono adempimenti contabili assolutamente ridotti)
- e gli obblighi **civilistici**, laddove si deve ritenere che anche in tal caso debba operare la tutela dei creditori attraverso l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice della crisi, con tutte conseguenti le **difficoltà nell'indagare l'approssimarsi di una crisi in mancanza di adeguato supporto contabile.**

Il codice ha introdotto analoghe modifiche nell'ambito delle **società di capitali** di seguito sintetizzate.



Nell'ambito della S.r.l. occorre segnalare la modifica apportata all'art. 2475 c. 1 c.c., che ripropone il medesimo modello inserito nell'ambito delle società di persone.

ART. 2475 C.C.		
	Dal 16/03/2019 (art. 377 c. 4)	Ante 16/03/2019
Comma 1	<u>La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</u> Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.	Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.

Posto che il codice civile riformato, relativamente alle S.r.l., attribuisce agli amministratori l'esclusiva delle funzioni gestorie, è immediatamente sorto il dubbio circa l'abrogazione delle altre disposizioni del codice che, al contrario, attribuiscono ai soci tali funzioni.

In **Consiglio Nazionale del Notariato** (Studio 58-2019/I) ha precisando in merito quanto segue:

CNN. Studio 58-2019/I		
	Contenuto	Interpretazione del CNN
Art. 2479 c. 1	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	"... è consentito affidare ai soci competenze gestorie ..."
Art. 2468 c. 3	Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.	Nessuna abrogazione, in quanto il nuovo art. 2475 spiega i suoi effetti solo sul piano organizzativo (art. 2086 c. 2)
Art. 2476 c. 7	Le disposizioni dei precedenti commi (N.d.a.: in materia di responsabilità degli amministratori e controllo dei soci) non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.	

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Il codice della crisi ha introdotto nuove disposizioni atte a disciplinare la responsabilità degli amministratori nell'ambito della crisi d'impresa.

Alle attribuzioni normative correlate allo stato di crisi si collegano specifiche responsabilità, segnatamente fissate dall'art. 378 del codice, che modifica gli artt. 2476 e 2486 c.c. (pertanto in vigore dal 16/3/2019).

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	
Dal 16/03/2019	
Art. 2476 c. 6 c.c.	<i>Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi</i>
Art. 2486 c. 3 c.c.	<i>Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.</i>



ATTENZIONE: la disposizione avvicina il regime di responsabilità previsto nelle S.n.c. a quello delle S.r.l., laddove i **soci amministratori di queste ultime**, a partire dal 16/3/2019

- assumono una **responsabilità sostanzialmente illimitata**
- laddove **violino le disposizioni** volte alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale.

La nuova disciplina della crisi porta gli amministratori a modificare il loro approccio alla crisi.

APPROCCIO ALLA CRISI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI	
Nuovo approccio	Dal 16/3/2019 l'amministratore è tenuto ad innescare i meccanismi volti al superamento della crisi e a recuperare la continuità aziendale
"Vecchio" approccio	L'amministratore era tenuto a scongiurare la prosecuzione dell'attività d'impresa in una situazione di dissesto